

**Ribadita l'obbligatorietà del PolieCo per tutti i produttori di beni a base di polietilene e per tutti i gestori di rifiuti di beni a base di polietilene [così accompagnata anche da maggiori correlate sanzioni in caso di mancata partecipazione al Consorzio].**

Roma 11 novembre 2014

E' noto che recentemente con l'articolo 14, comma 5, lettera b-*quinquies* della legge 11 agosto 2014, n. 116 [di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91] il legislatore avrebbe inteso novare il secondo comma dell'art. 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così sostituendo la precedente disposizione relativa ai «*beni in polietilene, che per caratteristiche ed usi possono essere considerati beni di lunga durata*».

Ora, con l'articolo 35, commi 12 e 13, della legge, con modificazioni, di conversione del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, lo stesso legislatore ha ritenuto di intervenire nuovamente sulla disciplina della gestione dei beni e dei rifiuti di beni a base di polietilene e perciò sulla disciplina del *Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni a base di polietilene*; nella circostanza la novella appena approvata - abrogando definitivamente il suddetto secondo comma dell'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e così la previsione che avrebbe voluto limitare la sfera di efficacia del PolieCo stesso - vede, invece e quindi, riconfermata per tutti i beni ed i rifiuti di beni a base di polietilene la competenza istituzionale del Consorzio.

Prima conseguenza della detta novità legislativa è che - dal momento dell'entrata in vigore della citata legge di conversione del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, dispiegando efficacia anche l'articolo 256, comma 8, del decreto legislativo 152/2006 circa l'attività di gestione di rifiuti non autorizzata - il dovuto contributo ambientale PolieCo (CAP), in caso di mancata partecipazione al Consorzio, è accompagnato da maggiori dovute sanzioni.

Conseguentemente ed in sintesi - da subito, perché è parte immediatamente applicabile della nuova legge - resta confermata la piena obbligatorietà e vigenza del PolieCo circa i beni ed i rifiuti di beni a base di polietilene ed il dovuto contributo ambientale.

Il Consorzio Polieco è a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.



Il Direttore  
Claudia Salvestrini

---

**Sede Legale**

Piazza di S. Chiara, 49 – 00186 Roma  
P.IVA e Cod: Fiscale 05119661006

**Sede Operativa – Presidenza**

Piazza di S. Chiara, 49– 00186- Roma  
Tel 06. 6896368  
Fax 06 68809427

**Sportello Servizi**

Tel 06.6896368  
Fax 06.68809427  
indirizzo e-mail: [info@polieco.it](mailto:info@polieco.it)  
sito internet: [www.polieco.it](http://www.polieco.it)